

DELIBERAZIONE 12 APRILE 2022

174/2022/R/EEL

APPROVAZIONE DELLA NUOVA VERSIONE DELLE PROCEDURE DI FALLBACK PER LE REGIONI (CCR) ITALY NORTH E GREECE-ITALY, AI SENSI DELL'ARTICOLO 44 DEL REGOLAMENTO (UE) 2015/1222 (CACM)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1200^a riunione del 12 aprile 2022

VISTI:

- la Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2019;
- il Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/942), che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/943);
- il Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/280 della Commissione del 22 Febbraio 2021 (di seguito: Regolamento 2021/280);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 novembre 2017, 784/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2018, 21/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2020, 531/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 531/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2021, 136/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 136/2021/R/eel);
- la decisione di ACER 06-2016 del 17 novembre 2016, recante una prima definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR) con la quale sono in particolare identificate le regioni *Italy North* (di seguito: CCR *Italy North*) cui appartengono i confini tra Italia Zona Nord e Francia, Italia Zona Nord e Austria e Italia Zona Nord e Slovenia e *Greece-Italy* (di seguito: CCR

- Greece-Italy*) cui appartengono il confine Italia zona Sud – Grecia e i confini zonal interni al territorio nazionale;
- la decisione di ACER 04-2021 del 7 maggio 2021, recante la definizione aggiornata delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR) con la quale sono state in particolare confermate le configurazioni delle CCR *Italy North* e *Greece-Italy*;
 - il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete);
 - il documento “*CCR Italy North Energy Regulators’ Regional Forum - Rules of Procedure*” (di seguito: *Rules of Procedure* INERRF) con cui si è istituita, su base volontaria, la piattaforma *Italy North Energy Regulators’ Regional Forum* (di seguito: INERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla CCR *Italy North*, o i loro delegati, esprimono ufficialmente l'intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i “termini e condizioni o le metodologie”, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento CACM;
 - il documento “*CCR Greece - Italy Energy Regulators’ Regional Forum - Rules of Procedure*” (di seguito: *Rules of Procedure* GIERRF) con cui si è istituita, su base volontaria, la piattaforma *Greece - Italy Energy Regional Regulators’ Forum* (di seguito: GIERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla CCR *Greece - Italy*, o i loro delegati, esprimono ufficialmente l'intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i “termini e condizioni o le metodologie”, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento CACM;
 - il document “*Fallback procedures for Greece-Italy CCR in accordance with Article 44 of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management*” del 3 dicembre 2020, allegato alla deliberazione 531/2020/R/eel;
 - il documento “*Fallback procedures for Italy North CCR in accordance with Article 44 of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management*” del 15 marzo 2021, allegato alla deliberazione 136/2021/R/eel;
 - il documento “*Fallback procedures for Italy North CCR in accordance with Article 44 of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management*” del 4 gennaio 2022;
 - il documento “*Fallback procedures for Greece-Italy CCR in accordance with Article 44 of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management*” del 4 marzo 2022;
 - la comunicazione del referente dei TSO della CCR *Italy North* alle autorità di regolazione della regione del 4 marzo 2022;
 - la comunicazione del referente dei TSO della CCR *Greece-Italy* alle autorità di regolazione della regione del 4 marzo 2022;
 - la comunicazione del Segretariato della CCR *Greece-Italy* ai TSO della medesima CCR del 10 marzo 2022 (di seguito: comunicazione per *hearing phase*);

- la comunicazione del TSO greco IPTO al Segretariato della CCR *Greece-Italy* del 14 marzo 2022 (di seguito: comunicazione esito *hearing phase*);
- la comunicazione della Società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 15 marzo 2022, prot. Autorità 11146 del 16 marzo 2022 (di seguito: comunicazione 15 marzo 2022);
- la comunicazione del 22 marzo 2022, prot. Autorità 12413 del 22 marzo 2022, inviata dall’Autorità per conto di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla CCR *Italy North* (di seguito: comunicazione INERRF);
- la comunicazione del 22 marzo 2022, prot. Autorità 12414 del 22 marzo 2022, inviata dall’Autorità per conto di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla CCR *Greece-Italy* (di seguito: comunicazione GIERRF).

CONSIDERATO CHE:

- il regolamento CACM prevede il *Single Day-Ahead Coupling* (di seguito: SDAC), come piattaforma standard per l’allocazione su base giornaliera della capacità di trasporto fra le zone di mercato;
- in caso in cui lo SDAC non sia in grado di produrre risultati entro i tempi previsti, l’allocazione della capacità di trasporto fra le zone di mercato avviene per il tramite di apposite procedure di *fallback* predisposte dai TSO di ciascuna CCR ai sensi dell’Articolo 44 del Regolamento CACM e sottoposte all’approvazione delle autorità di regolazione della CCR stessa ai sensi dell’articolo 9(7) lettera e) del regolamento stesso;
- a tal proposito il Regolamento 2021/280 ha emendato, fra gli altri, il Regolamento CACM per allineare le responsabilità di approvazione dei termini e condizioni e metodologie alle nuove previsioni introdotte in materia dal Regolamento 2019/942; nel prosieguo, salvo ove diversamente specificato, i riferimenti al Regolamento CACM devono intendersi alla versione risultante dagli emendamenti apportati dal Regolamento 2021/280;
- l’articolo 9(10) del Regolamento CACM prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell’ultima Autorità di regolazione interessata;
- l’articolo 9(11) del Regolamento CACM prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire a un accordo entro i termini di cui al paragrafo 10, entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all’articolo 6(10) del regolamento (CE) 2019/942;
- l’articolo 9(5) del Regolamento CACM prevede che le autorità di regolazione rivedano i termini e le condizioni o le metodologie prima di approvarle, consultando opportunamente ENTSO-E;
- l’articolo 9(13) del Regolamento CACM prevede che i TSO o le autorità di regolazione abbiano la possibilità di richiedere emendamenti ai termini e condizioni

o metodologie precedentemente approvate; in tale caso le nuove versioni devono essere nuovamente approvate secondo il medesimo processo descritto nei punti precedenti;

- la procedura che le Autorità di regolazione della CCR *Italy North* hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 9(7) del Regolamento CACM prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno di INERRF, conformemente alle regole contenute nel documento *Rules of Procedure INERRF*;
- la procedura che le Autorità di regolazione della CCR *Greece-Italy* hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 9(7) del Regolamento CACM prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno di GIERRF, conformemente alle regole contenute nel documento *Rules of Procedure GIERRF*.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in molte CCR le procedure di *fallback* prevedono l'esecuzione di aste esplicite (di seguito: *Shadow Auctions*) per l'allocazione della capacità fra le zone di mercato, gestite dal *Joint Allocation Office* (di seguito: JAO) sulla base di regole armonizzate a livello europeo (cosiddette *Shadow Auction Rules*, di seguito: SAR);
- la corrente versione delle SAR (versione 1.5) è stata approvata dalle autorità di regolazione delle CCR che prevedono le *Shadow Auctions* come procedura di *fallback*: essa prevede la pubblicazione dei risultati delle *Shadow Auctions* successivamente alla dichiarazione definitiva di fallimento dello SDAC che deve essere comunicata entro le ore 14.00;
- a inizio 2022 sono state concordate dai TSO e dai NEMO partecipanti nello SDAC nuove tempistiche che prevedono lo spostamento di 20 minuti del termine ultimo per la dichiarazione di fallimento dello SDAC dalle 14.00 alle 14.20;
- le nuove tempistiche dello SDAC sono state decise al fine di incrementare il tempo a disposizione dell'algoritmo di risoluzione dello SDAC per individuare una soluzione ed evitare il fallimento del mercato; ciò risulta in particolare di fondamentale importanza a partire dalla data di avvio del calcolo della capacità con approccio *flow based* per la CCR Core e conseguente incremento dei vincoli per la risoluzione dello SDAC;
- per tenere conto delle nuove tempistiche JAO ha predisposto la versione 21 gennaio 2022 delle SAR che prevede la pubblicazione dei risultati delle *Shadow Auctions* successivamente alla dichiarazione definitiva del fallimento del mercato comunicata entro le ore 14.20; analogamente i TSO hanno aggiornato le procedure di *fallback* per tutte le CCR che utilizzano le *Shadow Auctions*, allegando alle stesse la versione 21 gennaio 2022 delle SAR;
- l'applicazione effettiva delle nuove tempistiche dello SDAC richiede l'approvazione della versione aggiornata delle procedure di *fallback* recante la versione 21 gennaio 2022 delle SAR da parte delle autorità di regolazione di tutte le CCR che prevedono l'applicazione delle *Shadow Auctions*;

- per consentire l'avvio delle nuove tempistiche contestualmente all'avvio del calcolo della capacità con approccio *flow based* per la CCR Core (previsto inizialmente per il 20 aprile 2022), la versione 21 gennaio 2022 delle SAR doveva essere ufficialmente pubblicata sul sito di JAO entro il 21 marzo 2022; siccome tale pubblicazione poteva avere luogo solamente a valle dell'approvazione da parte delle competenti autorità di regolazione, è stato raccomandato alle competenti autorità di regolazione di raggiungere un accordo in merito alle procedure di *fallback* entro il 20 marzo 2022, con adozione formale della decisione a livello nazionale entro il 19 aprile 2022.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la corrente versione delle procedure di *fallback* per la CCR *Italy North* (di seguito: *Italy North Fallback*) è stata approvata dalle autorità di regolazione della CCR il 15 marzo 2021 (l'Autorità ha ratificato tale decisione con la deliberazione 136/2021/R/eel); in caso di mancato esito dello SDAC, essa prevede:
 - l'esecuzione di aste esplicite (di seguito: *Shadow Auctions*) sui confini Italia zona Nord – Francia, Italia zona Nord – Slovenia e Italia zona Nord – Austria, gestite dal *Joint Allocation Office* (di seguito: JAO) sulla base di regole armonizzate a livello europeo (cosiddette *Shadow Auction Rules*, di seguito: SAR); in caso in cui non sia possibile completare le *Shadow Auctions* la capacità è allocata nell'ambito del mercato infragiornaliero;
 - nelle more dell'implementazione del calcolo della capacità con approccio *flow based* per la CCR Core, la sostituzione delle *Shadow Auctions* sul confine Italia zona Nord – Slovenia con una sessione in locale del mercato del giorno prima basata su un'asta implicita gestita direttamente dalla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito anche: GME);
- la corrente versione delle procedure di *fallback* per la CCR *Greece-Italy* (di seguito: *GRIT Fallback*) è stata approvata dalle autorità di regolazione della CCR il 3 dicembre 2020 (l'Autorità ha ratificato tale decisione con la deliberazione 531/2020/R/eel); in caso di mancato esito dello SDAC, essa prevede:
 - l'esecuzione di *Shadow Auctions* sul confine Italia zona Sud – Grecia, gestite da JAO sulla base delle SAR; in caso in cui non sia possibile completare le *Shadow Auctions* la capacità è allocata nell'ambito del mercato infragiornaliero;
 - l'esecuzione di una sessione del mercato del giorno prima per i soli confini zonali interni al territorio nazionale, basata su un'asta implicita gestita direttamente dalla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.; in caso in cui non sia possibile eseguire tale sessione, per tali confini zonali si applicano le disposizioni previste dal Codice di Rete con riferimento all'assenza del mercato del giorno prima;
- *Italy North Fallback* e *GRIT Fallback*:
 - contengono un riferimento al termine ultimo (14.00) per la dichiarazione definitiva del fallimento dello SDAC;

- prevedono che i risultati delle *Shadow Auctions* siano pubblicati entro le 14.08;
- riportano in allegato la versione 1.5 delle SAR;
- data la presenza di *Shadow Auctions* come misura di *fallback* sulle CCR *Italy North* e *Greece-Italy*, i TSO delle due CCR hanno predisposto una nuova versione delle relative procedure di *fallback* in accordo con le disposizioni di cui all'articolo 9(13) del Regolamento CACM; in particolare le nuove versioni:
 - confermano le procedure di *fallback* esistenti (*Shadow Auctions* sui confini Italia zona Nord – Francia, Italia zona Nord – Austria, Italia zona Nord – Slovenia e Italia zona Sud – Grecia, sessione in locale del mercato del giorno prima per i confini zionali interni al territorio nazionale; possibilità fino all'avvio del calcolo della capacità con approccio *flow based* per la CCR CORE di eseguire una sessione locale del mercato del giorno prima sul confine Italia zona Nord – Slovenia al posto della *Shadow Auction*);
 - aggiornano le tempistiche di esecuzione delle *Shadow Auctions* e delle sessioni in locale del mercato del giorno prima per tenere conto delle nuove tempistiche dello SDAC con dichiarazione definitiva di fallimento comunicata entro le 14.20;
 - prevedono la pubblicazione degli esiti delle *Shadow Auctions* entro le 14:28;
 - riportano in allegato la versione 21 gennaio 2022 delle SAR;
- per quanto attiene le tempistiche di implementazione della nuova versione delle procedure di *fallback*, *Italy North Fallback* prevede l'allineamento con l'entrata in vigore delle nuove tempistiche dello SDAC come annunciato da JAO sul proprio sito internet, mentre *GRIT Fallback* prevede l'immediata applicazione a valle dell'approvazione da parte delle competenti autorità di regolazione;
- le nuove versioni di *Italy North Fallback* e *GRIT Fallback* sono state anticipate dai TSO alle autorità di regolazione il 4 marzo 2022 e sono state inviate formalmente da Terna all'Autorità con la comunicazione 15 marzo 2022;
- entrambe sono state ricevute da parte dell'ultima autorità di regolazione interessata il 17 marzo 2022; di conseguenza le autorità di regolazione di ciascuna CCR sarebbero state tenute ad adottare una decisione in merito entro il 17 settembre 2022, tuttavia per entrambe le CCR le competenti autorità di regolazione hanno ritenuto opportuno dare seguito alla raccomandazione dei TSO di raggiungere un accordo in merito alle procedure di *fallback* entro il 20 marzo 2022;
- in particolare, per la CCR *Italy North*, la nuova versione di *Italy North Fallback* è stata approvata il 18 marzo 2022 tramite votazione elettronica in ambito INERRF nella versione inviata dai TSO senza alcuna ulteriore modifica;
- l'esito della decisione INERRF è stato comunicato ai TSO interessati, ad ACER e alla Commissione Europea con la comunicazione INERRF, inviata dall'Autorità per conto di tutte le autorità di regolazione della CCR *Italy North*;
- per la CCR *Greece-Italy*, invece, in ambito GIERRF si è concordato di modificare il documento *GRIT Fallback* inviato dai TSO per allineare l'implementazione della nuova versione delle procedure di *fallback* con l'avvio delle nuove tempistiche dello SDAC come annunciato da JAO sul proprio sito internet; a tal proposito con la

comunicazione per *hearing phase* sono stati consultati i TSO della CCR *Greece-Italy* in quanto TSO direttamente coinvolti nella metodologia;

- sono pervenute repliche solamente dal TSO greco IPTO che, con la comunicazione esito *hearing phase*, ha evidenziato l'opportunità di chiarire come nelle more dell'implementazione della nuova versione delle procedure di *fallback* continuino a trovare applicazione le procedure di cui alla versione precedente; GIERRF ha accolto l'osservazione e ha inserito nella metodologia un paragrafo esplicativo in merito;
- la versione di *GRIT Fallback* nella versione risultante dalle modifiche di cui ai punti precedenti è stata approvata il 18 marzo 2022 tramite votazione elettronica in ambito GIERRF
- l'esito della decisione GIERRF è stato comunicato ai TSO interessati, ad ACER e alla Commissione Europea con la comunicazione GIERRF, inviata dall'Autorità per conto di tutte le autorità di regolazione della CCR *Greece-Italy*;
- la decisione assunta nell'ambito di INERRF e di GIERRF ha conseguentemente escluso il ricorso in materia ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 9(12) del Regolamento CACM.

RITENUTO CHE:

- le nuove versioni delle procedure di *fallback* per le CCR *Italy North* e *Greece-Italy* siano coerenti con gli obiettivi del Regolamento CACM preservando laddove possibile (confini zonal interni al territorio nazionale) una allocazione efficiente della capacità tramite aste implicite e adottando soluzioni basate su aste esplicite solamente laddove l'allocazione implicita non sia più perseguibile perché i NEMO interessati costituiscono differenti *service providers* o perché incompatibile con altri processi quali il calcolo della capacità con approccio *flow based*;
- sia pertanto opportuno procedere all'approvazione delle nuove versioni delle procedure di *fallback* per le CCR *Italy North* e *Greece-Italy* conformemente alle decisioni assunte in merito a livello INERRF e GIERRF

DELIBERA

1. di approvare la nuova versione delle *Italy North Fallback* nella versione inviata da Terna con la comunicazione 15 marzo 2022 e allegata al presente provvedimento (Allegato A);
2. di approvare la nuova versione delle *GRIT Fallback* nella versione risultante dalle modifiche apportate in ambito GIERRF e allegata al presente provvedimento (Allegato B);
3. di richiedere a Terna, in qualità di titolare della concessione per il servizio di trasmissione e dispacciamento, di pubblicare, sul proprio sito internet, le nuove versioni delle *Italy North Fallback* e *GRIT Fallback* come approvate in esito al punto 1 e al punto 2;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna, al Ministero della Transizione ecologica e a ACER;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

12 aprile 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini